

DELIBERA N. 157/20/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
EDITRICE T.N.V. SPA, ESERCENTE L'EMITTENTE TELEVISIVA
“TELENUOVO”, PER IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA DELLA
SANZIONE AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 16 aprile 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante *“Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico della radiotelevisione”*, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”* e, in particolare, l'art. 51;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, recante *“Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante la “Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”*;

VISTA la delibera n. 405/09/CONS recante *“Adozione del regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva”*;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul*

documento recante *Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante "*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*";

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" e, in particolare, l'articolo 117 che, in modifica dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ha prorogato, da ultimo, le funzioni del Presidente e dei componenti del Consiglio dell'Autorità, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione ed a quelli indifferibili e urgenti, dal 31 marzo 2020 fino ai 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" e, in particolare, l'art. 103, comma 1;

VISTO l'atto di contestazione n. 09/20/DCA notificato in data 10 febbraio 2020 (prot. 0060014) alla Società Editrice N.T.V. spa, esercente l'emittente locale "Telenuovo";

CONSIDERATO in particolare che con il suddetto atto è stata contestata all'emittente Telenuovo la violazione del combinato disposto dell'articolo 5, commi 2 e 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, e dell'articolo 3, del regolamento allegato alla delibera n. 405/09/CONS per aver trasmesso in relazione all'incontro di calcio Napoli-Hellas Verona di sabato 19 ottobre 2019 ore 18.00 "*immagini delle squadre all'interno degli spogliatoi del Napoli e successivamente del Verona al termine del riscaldamento effettuato dai giocatori, di immagini dei giocatori delle squadre nel tunnel in attesa di accedere al campo da gioco per l'inizio della gara, dell'entrata in campo dei giocatori delle squadre, del direttore di gara e dei suoi assistenti, di 19 minuti di tele-audiocronaca mista a commento, di immagini salienti della gara a partire dalle ore 20.10 fino alle ore 20.22.....*" e ancora "*immagini di archivio, nonché delle conferenze stampa pre partita*" anche sul sito web della medesima emittente, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti. Infatti, il titolare dei diritti di esclusiva sulle immagini di archivio e sulle conferenze stampa pre-partita dell'Hellas Verona è la società Infront Italy spa, in forza di accordo di cessione a titolo oneroso dei diritti di sfruttamento e commercializzazione detenuti dalla squadra;

ACCERTATA dunque la violazione delle disposizioni richiamate;

CONSIDERATO che nel procedimento sono stati acquisiti tutti gli elementi istruttori nella piena garanzia del contraddittorio;

CONSIDERATO che con nota dell'8 aprile 2020, prot. n. 0155198, la Società Editrice N.T.V. spa ha trasmesso la ricevuta del bonifico bancario intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Roma che attesta il pagamento, in data 7 febbraio 2020, della sanzione in misura ridotta pari ad euro 2.065,80 (duemilasessantacinque/80), determinata ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, così come previsto nell'atto di contestazione suindicato;

PRESO ATTO che la società ha inteso avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 16 della legge n. 689/81 e richiamata nell'atto di contestazione, di concludere il procedimento senza contestare la fondatezza dell'accertamento e pagando una sanzione la cui entità è predeterminata dalla legge;

RITENUTO, pertanto, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe per intervenuta oblazione;

RITENUTO, alla luce di quanto stabilito dall'art. 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che impone alle pubbliche amministrazioni di adottare *“ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti”*, di procedere all'adozione del provvedimento di conclusione del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione per pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, del procedimento sanzionatorio n. 2755/EL, avviato con contestazione n. 09/20/DCA, nei confronti della Società Editrice N.T.V. spa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 84, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020.

La presente delibera è notificata alla Società Editrice N.T.V. spa ed è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 16 aprile 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *f.f.*
Nicola Sansalone